LA NUOVA NORMATIVA

# LISTE DI ATTESA

*"Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*

La nuova normativa riguardante le liste di attesa ha subito **sostanziali modifiche** circa i tempi massimi di erogazione e le prestazioni garantite.
Attualmente il Ministero garantisce l'aderenza alle indicazioni di attesa massima di ben **69 prestazioni ambulatoriali e 17 in regime di ricovero** ordinario o diurno. In tale ottica, il medico di base o specialista, si preoccupa di indicare la classe di priorità che definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Nel caso in cui i tempi previsti per le sole prestazioni specialistiche vengano superati, il **PNGLA** (Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa) garantisce dei percorsi che prevedono delle alternative. Infatti, è possibile richiedere di effettuare la prestazione in regime privato accreditato come previsto dal **punto 14**:

*"la definizione e l'applicazione di "percorsi di tutela" ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedano anche, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, che possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente".*

## PANORAMICA:

### CLASSI E TEMPISTICHE DI PRESTAZIONE SPECIALISTICA AMBULATORIALE

**Classe U** (Urgente)
Prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro le **72 ore**

**Classe B** (Breve)
Prestazioni da eseguire entro **10 giorni**

**Classe D** (Differibile)
Prestazioni da eseguire
- entro **30 giorni** (per le visite)
- entro **60 giorni** (per gli accertamenti diagnostici)

**Classe P** (Programmata)
Prestazioni da eseguire entro **120 giorni** (dal 1° gennaio 2020)

## CLASSI E TEMPISTICHE PER LE PRESTAZIONI DI RICOVERO

**Classe A**
Attesa massima di **30 giorni** per casi clinici che possono subire un rapido aggravarsi

**Classe B**
Attesa massima di **60 giorni** per casi clinici che presentano grave disabilità, intenso dolore o disfunzioni ma che, non possono, per l'attesa, ricevere pregiudizio alla prognosi

**Classe C**
Attesa massima di **180 giorni** per casi clinici con minima disabilità, dolore o disfunzione, e che non possono ricevere pregiudizio alla prognosi nonostante l'attesa

**Classe D**
Attesa massima di **12 mesi** per casi clinici che non hanno disabilità, dolore o disfunzione.

Il nuovo PNGLA prevede poi, **al punto 20**,

*"lo sviluppo di un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale che permetta la consultazione dei tempi di attesa relativi a visite o esami del SSR o della libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive. Tale servizio deve consentire all'utente di:*

*I. consultare in tempo reale l'attesa relativa a prestazioni sanitarie erogate in ciascuna Classe di priorità;*

*II. annullare le prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono oppure attraverso i CUP online;*

*III. pagare il ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e carta di credito;*

*IV. visualizzare gli appuntamenti già prenotati;*

*V. ristampare il promemoria dell'appuntamento e dell'eventuale costo della prestazione prenotata".*

Trattasi quindi di **CUP regionali obbligatori** che prevedono la possibilità di consultare i tempi di attesa per visite ed esami del SSR. Il CUP online deve **garantire** la possibilità di effettuare pagamenti in linea, richiedere e stampare promemoria e/o informazioni sull'appuntamento ricevuto.
È prevista inoltre la possibilità di prenotare prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le farmacie di comunità.

Un ulteriore punto chiave del **nuovo PNGLA** assicura che, qualora gli obbiettivi assistenziali non fossero rispettati, la Direzione Generale ASL/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico per inadempienza (decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).

È bene sottolineare che qualora i tempi di attesa stabiliti dal PNGLA venissero superati, **è possibile** effettuare il previsto esame medico anche in regime di attività libero professionale **intramoenia**, pagando solo il ticket dovuto nel pubblico senza perciò pagare il medico come "privato", ed eventualmente, dopo aver pagato la prestazione, richiederne il rimborso.

---

***In allegato il suddetto modello che permette di per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale.***

---